



# COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como

## ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 8/2016**

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): TITOLO II IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TITOLO III TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore 20:35 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. FRIGERIO Adelio	X		8. VALERIO Claudio		X
2. FRIGERIO Fausto		X	9. BOTTACIN Paola		X
3. CARNINI Federico	X		10. INVERNIZZI Lanfranco	X	
4. DALLA FONTANA Susanna	X		11. JALONGO Dino		X
5. FUSI Riccardo		X			
6. SCAPOLO Luciano	X				
7. BERNASCONI Alessandro	X				
			<b>Totale n.</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

Partecipa il Segretario Comunale avv. Gianpietro NATALINO.

Assume la presidenza il Sindaco Adelio FRIGERIO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

**Vista** la Legge 27.12.2013 n. 147;

**Visto** il D.L. 06.03.2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014 n. 68;

**Vista** la Legge 28.12.2015 n. 208 con la quale sono state apportate importanti variazioni all'imposta unica comunale (IUC), in particolare all'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli e alla tassa sui servizi (TASI) per l'abitazione principale;

**Visto** il regolamento vigente per l'applicazione dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/2014 del 01.09.2014, esecutiva ai sensi di legge;

### **Richiamati:**

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31.10.2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 e autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016 ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Tuel;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1° marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07.03.2016), con il quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 e autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016 ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Tuel;

**Udito** l'intervento del Sindaco che espone le motivazioni sottese alla presente proposta di modifica del precitato Regolamento comunale e illustra analiticamente gli articoli oggetto della corrente novella regolamentare, dando atto, altresì, degli effetti diretti ed indiretti che tali modifiche comporteranno sulle voci di entrate tributarie del bilancio preventivo dell'intestato Ente, significando contestualmente la doverosità del recepimento della vigente normativa da parte dell'Amministrazione;

**Esaminati** gli articoli del precitato Regolamento comunale che sono oggetto di modifica e segnatamente:

### *DISPOSIZIONI GENERALI*

#### **Art. 9 - Contenzioso**

*E' inserito il 4° comma: "4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D. Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa."*

### *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)*

#### **Art. 12 - Oggetto del regolamento**

*Al primo comma dopo le parole "L. 27 dicembre 2013 n. 147" sono inserite le seguenti "e dall'art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208".*

#### **Art. 17 - Base imponibile**

*All'ottavo comma sono soppresse le parole "purchè non identificabili con quelli di cui al comma nove del presente articolo";  
Il comma nove è sostituito dal seguente "9. I terreni agricoli sono esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 28.12.2015 n. 208, in quanto questo Comune è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993."*

#### **Art. 20 - Determinazione delle aliquote**

E' inserito il terzo comma: "3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%."

#### **Art. 23 - Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali agli immobili assimilati**

Sono soppresse le parole da: " - l'unità immobiliare, comprensiva delle relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale; in questo caso l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00.

In caso di unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare."

#### **Art. 23-bis - Abitazioni concesse in comodato a parenti**

Dopo l'art. 23 è inserito l'art. 23 bis.

1. Sono assimilate all'abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che:
  - il contratto di comodato sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

#### **Art. 27- Esenzioni**

Dopo le parole "Sono, altresì, esenti: ..... - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari" sono inserite le seguenti: "ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;"

E' inserito un ulteriore punto: " - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."

#### **Art. 31 - Termini di versamento**

Al quinto comma le parole "28 ottobre" sono sostituite da "14 ottobre".

Sono soppresse le parole "A tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché del regolamento, esclusivamente per via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 360/1998".

### TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

#### **Art. 37 - Presupposto impositivo**

Al primo comma sono soppresse le parole "ivi compresa l'abitazione principale" e al termine del medesimo comma sono inserite le parole "e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".

#### **Art. 39 - Soggetto passivo**

Il terzo comma è soppresso e sostituito dal seguente "3. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

La misura della TASI posta a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è pari al 70% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto."

#### **Art. 39 bis - Abitazioni concesse in comodato a parenti**

Dopo l'art. 39 è inserito l'art. 39 bis "1. Sono assimilate all'abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
  3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

### **Art. 39 ter - Assimilazioni all'abitazione principale**

Dopo l'art. 39 bis è inserito l'art. 39 ter "1. Sono assimilate all'abitazione principale:

- a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le suddette assimilazioni non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

### **Art. 41 - Determinazione dell'aliquota**

Dopo il quarto comma è inserito il comma 4a "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento."

### **Art. 43 - Riduzioni ed esenzioni**

Dopo il primo comma è inserito il comma 1a "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%."

### **Art. 46 - Termini di versamento**

Al secondo comma le parole "28 ottobre" sono sostituite da "14 ottobre".

Sono soppresse le parole "A tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché del regolamento TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 360/1998".

**Ritenuto** di dover provvedere a modificare il suddetto regolamento per uniformarlo alle modifiche di cui alla Legge n. 208/2015;

**Accertato** che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/00, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**Considerato** che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa secondo l'uso di Legge;

## **DELIBERA**

- di modificare gli articoli del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) come di seguito indicato:

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 9 - Contenzioso**

E' inserito il 4° comma: "4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D. Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa."

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

### **Art. 12 - Oggetto del regolamento**

Al primo comma dopo le parole "L. 27 dicembre 2013 n. 147" sono inserite le seguenti "e dall'art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208".

### **Art. 17 - Base imponibile**

All'ottavo comma sono soppresses le parole "purchè non identificabili con quelli di cui al comma nove del presente articolo";

Il comma nove è sostituito dal seguente "9. I terreni agricoli sono esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 28.12.2015 n. 208, in quanto questo Comune è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993."

### **Art. 20 - Determinazione delle aliquote**

E' inserito il terzo comma: "3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%."

### **Art. 23 - Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali agli immobili assimilati**

Sono soppresses le parole da: "- l'unità immobiliare, comprensiva delle relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale; in questo caso l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00.

In caso di unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare."

### **Art. 23-bis - Abitazioni concesse in comodato a parenti**

Dopo l'art. 23 è inserito l'art. 23 bis.

4. Sono assimilate all'abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che:
  - il contratto di comodato sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
5. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
6. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

### **Art. 27 - Esenzioni**

Dopo le parole "Sono, altresì, esenti: ..... - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari" sono inserite le seguenti: "ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;"

E' inserito un ulteriore punto: "- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."

### **Art. 31 - Termini di versamento**

Al quinto comma le parole "28 ottobre" sono sostituite da "14 ottobre".

Sono soppresses le parole "A tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché del regolamento, esclusivamente per via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 360/1998".

## TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

### **Art. 37 - Presupposto impositivo**

Al primo comma sono soppresse le parole "ivi compresa l'abitazione principale" e al termine del medesimo comma sono inserite le parole "e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".

### **Art. 39 - Soggetto passivo**

Il terzo comma è soppresso e sostituito dal seguente "3. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

La misura della TASI posta a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è pari al 70% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto."

### **Art. 39 bis - Abitazioni concesse in comodato a parenti**

Dopo l'art. 39 è inserito l'art. 39 bis "1. Sono assimilate all'abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
4. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
5. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

### **Art. 39 ter - Assimilazioni all'abitazione principale**

Dopo l'art. 39 bis è inserito l'art. 39 ter "1. Sono assimilate all'abitazione principale:

- f) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- g) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- h) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- i) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- j) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le suddette assimilazioni non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

### **Art. 41 - Determinazione dell'aliquota**

Dopo il quarto comma è inserito il comma 4a "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento."

### **Art. 43 - Riduzioni ed esenzioni**

*Dopo il primo comma è inserito il comma 1a "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%."*

### **Art. 46 - Termini di versamento**

*Al secondo comma le parole "28 ottobre" sono sostituite da "14 ottobre".*

*Sono soppresse le parole "A tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché del regolamento TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 360/1998".*

- di precisare, ai fini di una migliore chiarezza espositiva, che gli articoli del regolamento come sopra modificati sono quelli testualmente riportati nel deliberato;
- di dare atto che le modifiche apportate al regolamento con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2016 in conformità al disposto della Lg. 208/2015;
- di pubblicare il regolamento così come modificato dal presente atto deliberativo con la procedura prevista dallo Statuto comunale;
- di inviare la presente deliberazione, unitamente al regolamento modificato, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 e di dare atto che ai sensi della nota MEF n. 4033/2014 l'inserimento della presente nell'apposito portale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, rispettando la rigida e formale tempistica imposta dalla Legge per l'approvazione del bilancio di previsione, con successiva e separata, palese ed unanime votazione;

## **DELIBERA**

di **dichiarare immediatamente eseguibile** la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000.



# COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como  
Piazza Libertà - C.A.P. 22070  
Tel. 031/880601 Fax 031/880575

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 8/2016 DEL 29/04/2016

## Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: Modifica regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.): titolo II imposta municipale propria (I.M.U.) e titolo III tributo sui servizi indivisibili (TASI).**

Lo scrivente avv. Gianpietro Natalino - Segretario Comunale - in qualità di Responsabile del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari;

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 31, comma 18, della Legge n. 183/2011;

Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno;

Preso atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti-indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti gli artt. 49, co. 1 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000;

### E S P R I M E

parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della suindicata proposta di deliberazione.

Luisago, 21/04/2016

Il Responsabile del Servizio  
- Il Segretario Comunale -  
F.to avv. Gianpietro Natalino



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Adelio Frigerio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gianpietro Natalino

---

---

### ***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale verrà affisso all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 19/05/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 18/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gianpietro Natalino

---

---

### ***CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'***

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì, 29/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gianpietro Natalino

---

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 18/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

avv. Gianpietro Natalino

---

---